



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 4/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FANO PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 gennaio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 9 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA nota del 15 gennaio 2018 (prot. n. 2805) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fano a seguito della segnalazione presentata dai Consiglieri comunali Hadra Omiccioli, Marta Ruggeri e Giovanni Fontana, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale in relazione alla *«pubblicazione, sul sito istituzionale del Servizio Turismo del Comune di Fano [...] del comunicato “Fano si prepara al Carnevale [...]”, in data 5 gennaio 2018, in cui vengono riportate dichiarazioni del Vicesindaco [...]»*; alla *«pubblicazione, sul sito istituzionale [...] dedicato alla pianificazione urbanistica “Orizzonte Fano” del comunicato “#ORIZZONTEFANO2030: pubblicato il Documento di Piano strategico”, in data 8 gennaio 2018, [...]»* e alla pubblicazione *“sulla pagina Facebook Massimo Seri Sindaco*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di Fano [...], che riporta come sito internet di riferimento quello istituzionale del Comune di Fano, di una serie di post a partire dal 29 dicembre 2017”.

In particolare il Comitato, nel rilevare che «1. quanto alle dichiarazioni del Vicesindaco del Comune, riportate nel comunicato pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Fano “Fano si prepara al Carnevale: novità 2018”, risultano già rimosse dal sito [...]; 2. quanto alla pubblicazione nel sito web istituzionale del comunicato “#ORIZZONTEFANO2030: pubblicato il Documento di Piano strategico”, questo appare associato all’efficace assolvimento delle funzioni amministrative del Comune [...]; 3. quanto ai rilievi in merito alla pagina Facebook Massimo Seri Sindaco di Fano risulta già rimosso quanto poteva prefigurare violazione del divieto di comunicazione istituzionale», ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale la Segretaria generale del Comune di Fano ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- «le dichiarazioni rese dal Vice Sindaco Stefano Marchegiani nel comunicato “Fano si prepara al Carnevale: novità 2018 forniscono semplici informazioni su una novità prevista per il 2018 [...] La comunicazione resa è da intendersi come veicolazione di massima diffusione dell’evento [...]. In ogni caso risulta che si sia provveduto a rimuovere dal sito del Comune l’articolo»;
- «in merito alla pubblicazione del comunicato “#ORIZZONTEFANO2030: pubblicato il Documento di Piano strategico” si fa presente che [...] Tale documento, di natura partecipativa, rappresenta il risultato finale del lavoro e delle attività svolte da dicembre 2016 a dicembre 2017 ed è scaturito dagli incontri effettuati con i cittadini, le associazioni [...]»;
- con riferimento alla segnalazione relativa alla pagina Facebook “Massimo Seri Sindaco di Fano” viene precisato che «è stata assicurata la rimozione della locandina #ORIZZONTEFANO2030, del video “Il Sindaco [...] racconta la città” [...] e del video notiziario “Comune di Fano News”»;
- viene inoltre precisato che tale pagina Facebook “non è istituzionale e non è autenticata dal tipico bollino blu - simbolo che comprova l’ufficialità delle pagine da parte dei social network - ed è fatta gestire da Massimo Seri [...] senza utilizzare mezzi del Comune”;

PRESA VISIONE di copia delle pagine dei siti istituzionali del Comune di Fano e delle pagine del social network oggetto di segnalazione, allegate alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto la pubblicazione delle pagine in questione sui siti istituzionali del Comune di Fano è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Servizio Turismo del Comune di Fano, del comunicato *“Fano si prepara al Carnevale [...]”*, in cui vengono riportate dichiarazioni del Vice Sindaco, e, sul sito istituzionale dedicato alla pianificazione urbanistica *“Orizzonte Fano”*, del comunicato *“#ORIZZONTEFANO2030: pubblicato il Documento di Piano strategico”*, è riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Fano attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei comunicati oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle attività ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto le iniziative in questione ben avrebbe potuto essere svolte al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di tali messaggi sulle pagine ufficiali dell'ente rende i messaggi pubblicati non conformi al requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette iniziative di comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, con riferimento alle attività di comunicazione svolte attraverso la pagina *Facebook* "*Massimo Seri Sindaco di Fano*", che le stesse non sono imputabili alla Pubblica amministrazione e, quindi, non sono formalmente riconducibili all'Ente;

RITENUTO, pertanto, che tali iniziative esulano dall'ambito di applicazione del citato art. 9;

RITENUTO, inoltre, che la rimozione del comunicato "*Fano si prepara al Carnevale [...]*", apparso sul sito istituzionale del Servizio Turismo del Comune di Fano, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione del Comitato relativamente alla pubblicazione del comunicato "*Fano si prepara al Carnevale [...]*" e all'attività di comunicazione svolta tramite la pagina *Facebook* "*Massimo Seri Sindaco di Fano*";

RITENUTO, invece, di non aderire alle conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche con riferimento alla fattispecie della pubblicazione del comunicato "*#ORIZZONTEFANO2030: pubblicato il Documento di Piano strategico*" sul sito istituzionale dedicato alla pianificazione urbanistica "*Orizzonte Fano*";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Fano di pubblicare sulla *home page* del proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione, in data 8 gennaio 2018, del comunicato “#ORIZZONTEFANO2030: *pubblicato il Documento di Piano strategico*” sul sito istituzionale dedicato alla pianificazione urbanistica “*Orizzonte Fano*”. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Fano e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci